

# Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

## Decisione n. 6/2011 del Consiglio recante modifica dell'Appendice 1 dell'Allegato P (Trasporti terrestri)

Adottata il 4 ottobre 2011  
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 ottobre 2011

---

*Traduzione<sup>1</sup>*

*Il Consiglio,*

considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione<sup>2</sup> per tener conto degli sviluppi relativi all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo<sup>3</sup> e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 1999<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra;

considerato l'articolo 53 paragrafo 3 della Convenzione, che conferisce al Consiglio l'autorità di modificare le Appendici dell'Allegato P (Trasporti terrestri) della Convenzione;

considerata la raccomandazione, espressa dal Comitato dei Trasporti terrestri nel suo rapporto al Consiglio, di modificare l'Appendice 1 dell'Allegato P (Trasporti terrestri) della Convenzione,

*decide:*

1. L'Appendice 1 dell'Allegato P della Convenzione è modificata come segue:

a) Il testo della sezione 2 è sostituito dal seguente testo:

«← Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 3).

Ai fini della Convenzione le disposizioni del regolamento sono modificate come segue:

Il punto 1 (Dati visibili) del capitolo IV dell'allegato I B, relativo al lato anteriore della carta del conducente è modificato come segue:

i) La tabella che figura come stampa di fondo della carta è completata come segue:

<sup>1</sup> Dal testo originale inglese.

<sup>2</sup> RS **0.632.31**

<sup>3</sup> FF **1992 VI 1**

<sup>4</sup> RS **0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e 0.946.526.81**

«IS	Ökumanskort	Efirlitskort	Verkstæðiskort	Fyrirtækiskort»
«FL	Fahrerkarte	Kontrollkarte	Werkstattkarte	Unternehmenskarte»
«NO	Sjåførkort	Kontrollkort	Verkstedkort	Bedriftkort»
			Verkstadkort	

- ii) La frase introduttiva concernente i segni distintivi è modificata come segue:

«Il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la carta, cerchiato dall'ellisse menzionato nell'articolo 37 della Convenzione ONU dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale, ha il medesimo sfondo della carta del conducente; i segni distintivi sono i seguenti:»

- iii) L'elenco dei segni distintivi è completato come segue:

«IS Islanda  
FL Liechtenstein  
N Norvegia  
CH Svizzera».

- Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

Ai fini della Convenzione, le disposizioni del regolamento sono modificate come segue:

- (a) È applicabile solo l'articolo 1.
- (b) Gli Stati membri esentano reciprocamente i cittadini degli altri Stati membri dall'obbligo di possedere un attestato di conducente.
- Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).
  - Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Ai fini della Convenzione, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue:

- (a) All'articolo 9 va aggiunto il seguente paragrafo:

«I conducenti di cui all'articolo 1 solitamente residenti e operanti nel Liechtenstein sono legittimati in via sussidiaria ad assolvere la formazione periodica di cui all'articolo 7 in Svizzera, Austria e Germania, qualora la formazione periodica offerta in questi Stati rispetti completamente le disposizioni della presente direttiva.»

- (b) Gli Stati membri possono rilasciare una carta di qualificazione del conducente in ottemperanza alle disposizioni di questa direttiva, modificate come segue:
- (i) Al punto 2 (c) dell'allegato II concernente la facciata 1 della carta, dopo la sigla del Regno Unito va aggiunto il seguente testo:  
«la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta cerchiata dall'ellisse menzionato nell'articolo 37 della Convenzione ONU dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale ha il medesimo sfondo della carta; le sigle distintive sono le seguenti:  
IS: Islanda  
FL: Liechtenstein  
N: Norvegia  
CH: Svizzera»
  - (ii) Per quanto concerne gli Stati membri che sono parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, al punto 2 (e) dell'allegato II concernente la facciata 1 della carta, la dicitura «modello delle Comunità europee» va sostituita con la dicitura «modello SEE».
  - (iii) Al punto 2 (e) dell'allegato II concernente la facciata 1 della carta, va aggiunto quanto segue:  
«atvinnuskirteini ökumanns  
yrkessjåforbevis/yrkessjåforprov»
  - (iv) Il punto 2 (f) dell'allegato II concernente la facciata 1 della carta non si applica agli Stati membri che sono parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
  - (v) Al punto 2 (b) dell'allegato II concernente la facciata 2 della carta, le parole «svedese e tedesco» vanno sostituite da «svedese, tedesco, islandese e norvegese».
  - (vi) Al punto 2 (b) dell'allegato II concernente la facciata 2 della carta, va aggiunto il seguente paragrafo:  
«Ogni riferimento alla lingua norvegese va inteso come riferimento sia al norvegese standard (yrkessjåforbevis) sia al nuovo norvegese (yrkessjåforprov).»
- Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»
- b) Il testo della sezione 3 è sostituito dal seguente testo:
- «– Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

- Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1).
- Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).
- Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154).
- Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1).
- Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
- Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1).
- Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63).
- Direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 37).
- Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).
- Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).

- Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Ai fini della Convenzione, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue:

## **1. Trasporto su strada**

*Deroghe per la Svizzera ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose*

### **RO-a-CH-1**

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in container cisterna.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, norme relative alla costruzione di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 l e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202 possono beneficiare delle esenzioni di cui al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punti 1.1.3.6.3 (b) e 6.14 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

### **RO-a-CH-2**

Oggetto: esenzione dall'obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 1.1.3.6 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole di gas vuote o piene per apparecchi respiratori (per interventi di emergenza o come attrezzature per immersioni), in quantità non superiori ai limiti di cui al punto 1.1.3.6, non è soggetto all'obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.3 c) dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

**RO-a-CH-3**

Oggetto: trasporto di cisterne vuote non pulite da parte di aziende che servono strutture di stoccaggio per liquidi pericolosi per l'acqua.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione di cisterne e veicoli; formazione dei conducenti.

Contenuto della normativa nazionale: i veicoli e cisterne/container vuoti non puliti, utilizzati da imprese che forniscono assistenza a impianti di stoccaggio di liquidi pericolosi per l'acqua per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di assistenza, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previste dall'ADR. Sono soggetti a obblighi speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.6.3.10 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

Deroghe per la Svizzera ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 lettera b) punto i) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

**RO-bi-CH-1**

Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, etichettatura e indicazioni poste sull'imballaggio, documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (domestiche) svolta da un esperto riconosciuto dall'autorità competente, all'uso di recipienti adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall'esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.7 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Commenti: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

**RO-bi-CH-2**

Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 2.1.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione e documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all'indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.8 dell'ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Commenti: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

**RO-bi-CH-3**

Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, di svolgere riparazioni, di acquisire esperienza nella guida di cisterne/container e per i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell'esame del veicolo in questione.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: la formazione e i certificati ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per acquisire esperienza in questo campo e viaggi compiuti da esperti responsabili dell'esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.

Commenti: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un'ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Le disposizioni di cui ai punti 1.3. e 8.2.3 rimangono di applicazione.

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

## 2. Trasporto ferroviario

*Deroghe per la Svizzera ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/68/CE del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose*

### RA-a-CH-1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento con numero ONU 1202 in container cisterna.

Riferimento all'allegato II capo II.1 della presente direttiva: 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: norme relative alla costruzione delle cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1210 l e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.401.6) e appendice 1 capitolo 6.14 dell'ordinanza relativa al trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.

### RA-a-CH-2

Oggetto: obbligo di documento di trasporto.

Riferimento all'allegato II capo II.1 della presente direttiva: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato all'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS 742.401.6).

Data di scadenza: 1° gennaio 2017.»

c) Il testo della sezione 5 è sostituito dal seguente testo:

«– Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).»

2. Le presenti modifiche entrano in vigore con effetto immediato.

3. Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.



Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

